

**CENTRO STUDI E SERVIZI**

AZIENDA SPECIALE
CAMERA DI COMMERCIO MAREMMA E TIRRENO
Azienda con Sistema Qualità UNI EN ISO 9001
Organismo di Mediazione (n. 1025) e Ente di formazione (n. 415) accreditato presso il Ministero della Giustizia

**TITOLO: RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER SVOLGIMENTO ATTIVITA'
DI MEDIAZIONE – CIG. N. B5E32D73AA**

Il Responsabile dell'Organismo di Mediazione

vista la L. 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.;

visto il titolo X “Aziende Speciali”, del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 “Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;

richiamata la delibera n. 134 del 4 dicembre 2018 con la quale la Giunta camerale, a completamento del procedimento di fusione delle due precedenti aziende, ha denominato “Centro Studi e Servizi” la propria Azienda Speciale, confermando come Amministratore Unico il Presidente della Camera di commercio Riccardo Breda e nominando Direttore della stessa il Segretario Generale Dott. Pierluigi Giuntoli;

richiamata la determinazione del Direttore, n. 1 del 7 gennaio 2019 con la quale è stato assegnato il ruolo di Direttore Operativo dell'Azienda Speciale al dirigente della CCIAA della Maremma e del Tirreno Dr. Michele Lombardi, confermandolo altresì quale Responsabile dell'Organismo di Mediazione della precedente Azienda speciale COAP;

richiamata la deliberazione del Consiglio camerale n. 13 del 19 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il Preventivo della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno per l'anno 2025, che presenta in allegato il bilancio preventivo 2025 dell'Azienda speciale;

richiamata la determinazione del Direttore, n. 8 del 15 luglio 2024 con la quale è stato determinato di attribuire al sottoscritto quale Responsabile dell'Organismo di mediazione, piena autonomia funzionale ed organizzativa, necessarie allo svolgimento delle attività dei riconosciuti Organismo di mediazione ed Ente di formazione del CSS, nonché, attribuire allo stesso, autonomia finanziaria ed autonomi poteri di spesa, nei limiti derivanti dal specifico budget previsto nel bilancio preventivo annuale approvato dagli organi camerale e nel rispetto altresì delle disposizioni generali vigenti assunte dagli organi del CSS;

visto il D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 recante il “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” pubblicato nella Gazzetta Uff. 31 marzo 2023, n. 77, S.O. di seguito denominato Codice appalti che ha abrogato il precedente D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

visto in particolare l'art. 50, comma 1, lett. b, del Codice appalti, recante disposizioni relative all'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore ai 140.000 euro,



anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

richiamata la Legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, riguardanti: adesione a convenzioni CONSIP o utilizzo dei relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti (articolo unico, comma 449); il ricorso, per lo svolgimento delle procedure per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro, al MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione) o ad altri mercati elettronici istituiti ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (articolo unico, comma 450);

visti i principi generali di cui agli articoli da 1 a 11 del Codice Appalti;

dato atto che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la determina a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

visto, in particolare, l'art. 15 del Codice, "Responsabile unico del progetto (RUP)" in base al quale nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura;

considerato che l'incarico di RUP è svolto dal Direttore operativo del CSS, quale responsabile della gestione aziendale come da determinazione del Direttore n. 1 del 7 gennaio 2019, con la quale è stato assegnato il ruolo di Direttore Operativo dell'Azienda Speciale al dirigente della CCIAA della Maremma e del Tirreno Dott. Michele Lombardi;

considerato che l'Azienda Speciale "Centro Studi e Servizi" è iscritta al n. 1025 del Registro degli organismi deputati a svolgere tentativi di mediazione in materia civile e commerciale ed è accreditato con il n. 415 al Registro degli Enti di formazione, di cui al D.M. n. 150/2023;

richiamato il D.M. 150 del 24.10.2023 - Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, non che l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi;

richiamato il vigente Regolamento di mediazione approvato con provvedimento dell'Amministratore Unico n. 8 del 13.08.2024;



letto nello specifico l'art. 6 comma c del richiamato D.M 150/23 che prevede tra i requisiti di efficienza: *“la stipula di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 1.000.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione, di validità almeno annuale”*

richiamata la determinazione dirigenziale n. 350/2023 con la quale l'Ente camerale ha affidato, tramite MEPA per il quinquennio 2023-2028, il servizio di intermediazione e consulenza assicurativa (brokeraggio) alla ditta AREA BROKER & QZ S.p.A. (CF/P.IVA: 02280350352);

rilevato che il giorno 5 marzo 2025 scadrà la polizza assicurativa stipulata con LLOYD'S Insurance Company (p.Iva: 10548370963) individuata dal broker camerale AREA BROKER & QZ, per la responsabilità a qualunque titolo derivante dal coordinamento dell'attività di mediazione;

vista la Determina n.4 del 27/02/2024 , con la quale il Direttore Pierluigi Giuntoli aveva approvato l'offerta della polizza assicurativa con LLOYD'S Insurance Company (p.Iva: 10548370963), individuata dal broker camerale AREA BROKER & QZ, per la responsabilità a qualunque titolo derivante dal coordinamento dell'attività di mediazione per un massimale di polizza Euro 1.000.000,00, franchigia per sinistro di Euro 1.500,00, retroattività di 5 anni, decorrenza della polizza dal 05/03/2024 con un premio pari ad Euro 1.450,00, riservandosi altresì la facoltà di rinnovo;

vista la proposta di LLOYD'S Insurance Company con nota dello scorso 27 Febbraio che prevede, a pari condizioni, il rinnovo della polizza assicurativa per il periodo che va dal 5 marzo 2025 al 5 marzo 2026 con un premio pari ad Euro 1.450,00;

considerato che l'importo dell'affidamento non rende obbligatorio il ricorso alla procedura gestita direttamente sulla piattaforma MEPA, nonché consente, ai sensi dell'art. 49 del Codice, la non applicabilità del principio di rotazione;

preso atto della risultanza positiva sulla regolarità contributiva preventivamente verificata nel relativo DURC;

ritenuto, quindi, opportuno approvare la suddetta offerta, imputando il suddetto costo sul conto 325030, prodotto N1002002 che presenta la necessaria disponibilità;

ritenuto opportuno nominare Michele Lombardi, quale responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023;

vista la proposta predisposta dal sottoscritto in qualità di RUP;

PROVEDE



1. a dare atto che il presente provvedimento costituisce anche determina a contrarre ai sensi dell'art. 17 commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023;
2. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del Codice appalti, alla sottoscrizione, fuori Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della polizza assicurativa con LLOYD'S Insurance Company (p.Iva: 10548370963), individuata dal broker camerale AREA BROKER & QZ, per la responsabilità a qualunque titolo derivante dal coordinamento dell'attività di mediazione per un massimale di polizza Euro 1.000.000,00, franchigia per sinistro di Euro 1.500,00, retroattività di 5 anni, decorrenza della polizza dal 05/03/2025 con un premio pari ad Euro 1.450,00, riservandosi altresì la facoltà di rinnovo;
3. di imputare la suddetta spesa sul conto 325030 Oneri per assicurazioni, prodotto N1002002 Procedure di mediazione e conciliazione che presenta la necessaria disponibilità;
4. di comunicare agli interessati quanto deciso dal presente provvedimento.

**Il Responsabile
dell'Organismo di Mediazione**

Michele Lombardi

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)